

**ALLEGATO 7****CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****ID 2437**



consip

## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

☐X Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_  
Compagnia \_\_\_\_\_

affidente/i Accordo Quadro e i contratti di fornitura avente ad oggetto l'organizzazione, coordinamento e gestione del servizio di trasporto delle monete metalliche e dei servizi connessi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* \_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

### DEFINIZIONI

<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>COMMITTENTE</b>	Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>CONTRAENTE</b>	L'aggiudicatario dell'Appalto
<b>ASSICURATO</b>	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del .....alle ore 24.00 del.....

#### Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente, i dipendenti del MEF – Cassa Speciale, Tesoreria Centrale dello Stato, Tesoreria Provinciale dello Stato, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

#### Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente, i dipendenti del MEF – Cassa Speciale, Tesoreria Centrale dello Stato, Tesoreria Provinciale dello Stato, subappaltatori e loro dipendenti fossero chiamate a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.



consip

#### **Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ oppure via PEC all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc. In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

#### **Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.



## GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

### POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

#### **A) Sezione RCT**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

##### **Art. 2 Massimale**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

##### **rt. 3 Clausole aggiuntive**

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) i danni a terzi consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) i danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) i danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza
- d) i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.
- e) i danni connessi a operazioni di carico e scarico durante le attività di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere.

#### **B) Sezione RCO**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

##### **Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

##### **Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

### **IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO FURTO/RAPINA DURANTE IL TRASPORTO**

Il fornitore dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa per il rischio furto/rapina durante il trasporto, con un massimale non inferiore all'intero valore trasportato per ogni viaggio e per ogni singolo mezzo di

trasporto adottato. La copertura dovrà includere la giacenza sia tecnica sia passiva ed estendersi anche all'infedeltà dei propri dipendenti.

La copertura dovrà restare attiva e operante per tutta la durata del contratto.